



**PROCURA GENERALE  
della CORTE di CASSAZIONE**

Prot. 16926/20/UNI/INT-SPAM

Roma, 31 luglio 2020

**OGGETTO:** primi orientamenti in tema di applicazione della nuova disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.

**AI SIGNORI PROCURATORI GENERALI  
presso le CORTI DI APPELLO  
LORO SEDI**

Sulla base delle risposte inviate dalle S.S.L.L. alla richiesta di informazioni formulata con nota del 14 luglio e degli interventi nel corso della riunione Teams del 28 luglio (di cui si allega il verbale) rilevo, da un lato, che la novità della disciplina e le difficoltà di attuazione del sistema di conferimento finalizzato alla formazione dell'Archivio delle intercettazioni non consentono allo stato di formulare valutazioni definitive da parte di questo Ufficio e, dall'altro, che l'attivazione di uno spontaneo circuito di informazione e di confronto tra gli Uffici territoriali ha portato alla individuazione di posizioni comuni su diversi profili applicativi della disciplina di prossima applicazione.

Ritengo pertanto opportuno svolgere alcune prime considerazioni sulle questioni problematiche emerse nel corso della discussione (diffusamente illustrata nell'allegato verbale), riservandomi successive integrazioni e modifiche all'esito di condivisi ed ulteriori approfondimenti.

**1) L'individuazione del c.d. bersaglio delle intercettazioni e la relativa registrazione**

Nel corso della discussione sono state rappresentate diverse modalità di formulazione della richiesta di intercettazione e di conseguente registrazione. Si è potuta verificare una difformità sul significato del termine "bersaglio", sul suo rapporto con "numero di R.I.T." (registro intercettazioni telefoniche) nonché con il relativo "decreto autorizzativo".

Alcuni uffici, infatti hanno interpretato il termine bersaglio con riferimento ad un'unica persona (sia essa fisica o giuridica, individuando un unico numero di registro intercettazioni per più apparecchi utilizzati dalla persona nelle sue conversazioni: ad esempio intercettando una persona si considerano più apparecchi della stessa il telefono cellulare, il *tablet*, il computer, il telefono fisso ect...) inserendo tutti in un unico R.I.T.

Altri Uffici, viceversa, hanno ritenuto di dover utilizzare il sistema 'un R.I.T.-un bersaglio', ove la parola bersaglio è da riferirsi all'apparecchio intercettato.

Il termine "bersaglio" è atecnico ed occorre, perciò, per definirlo rinvenire un aggancio normativo.

Viene in ausilio il quinto comma dell'art. 267 cod. proc. pen. (nuova formulazione) che prevede l'annotazione e secondo l'ordine cronologico "in apposito registro riservato, gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica ... (de)i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio ed il termine delle operazioni".

Quindi, alla luce della nuova normativa sembra che l'unica opzione operativa possibile sia la seconda.

Invero, il traguardo del processo penale telematico e l'istituzione dell'Archivio, così come delineato dall'attuale art. 269 cod. proc. pen., comportano la necessità di una gestione uniforme del registro delle intercettazioni e della relativa documentazione da parte di tutte le Procure della Repubblica, affinché il dato captato rispetti lo standard derivante dal combinato disposto della novella e delle prescrizioni del Garante, sotto tutti i profili e lungo tutta la filiera della sua "vita": legittimità, sicurezza, conferimento, cancellazione, fruizione e consultazione (da parte degli Uffici di Procura, della polizia giudiziaria, delle parti private, dei consulenti/periti, dei Giudici).

Le norme, quindi, prevedono che nel registro sia annotato cronologicamente il decreto, che acquisirà un numero di R.I.T.: ogni decreto ha un numero di R.I.T. Tale principio, però vale proprio sulla base del fatto che la norma prevede che sia la singola intercettazione che viene autorizzata mediante decreto, cosicché ogni singola intercettazione, cioè ogni numero di telefono/dispositivo su cui transitano le conversazioni o comunicazioni intercettate sarà contraddistinto da un numero di R.I.T.

In tal modo, una volta cessate le operazioni tecniche, si consente una corretta, univoca e legittima gestione del dato sensibile e, operativamente, un immediato riscontro dello stato dell'attività, ai fini del suo trattamento. Solo in questo modo è possibile rispettare tutti i parametri della gestione del dato in termini di riservatezza, univocità e controllo del subprocedimento (autorizzazione, inizio, proroga, fine, ascolto, refertazione, conferimento, cancellazione). Allorquando, infatti, sia cessata l'intercettazione sul singolo bersaglio/R.I.T., la polizia giudiziaria potrà concludere le operazioni, depositare il risultato dell'attività compiuta e consentire il conferimento delle registrazioni e della relativa documentazione, il ritardato deposito (ove richiesto) e la successiva cancellazione; analogamente, al momento della *discovery*, la parte legittimata potrà avere accesso indicando il singolo R.I.T.

Va da ultimo evidenziato che, laddove l'attività tecnica riguardi multiple intercettazioni/bersagli/RIT, nulla osta a che il decreto autorizzativo, soprattutto se la motivazione sottostante l'autorizzazione si basi sui medesimi elementi, conglobi più intercettazione/bersagli/RIT.

Il *decreto multiplo*, infatti, è legittimo e avvantaggia nella redazione dei provvedimenti, pur richiedendo maggiore attenzione nella tenuta della documentazione.

## **2) Il rapporto del P.M. con la Polizia giudiziaria**

Tutte le direttive evidenziano nella materia *de quo* una specifica funzione di vigilanza, alla stregua della quale l'autorità giudiziaria inquirente deve, in generale, assicurare che la polizia giudiziaria effettui una rigorosa selezione delle intercettazioni rilevanti ed utilizzabili a fini processuali e, in particolare, evitare, secondo la disposizione di cui al novellato art. 268, comma 2, cod. proc. pen., che nei verbali di trascrizione siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o riguardanti dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini.

È condivisa la necessità, ai fini sopra indicati, di un'interlocuzione costante, anche informale (secondo quanto solitamente avviene nella fase delle indagini preliminari, ossia in una fase per sua natura non inquadrabile in rigidi e schematici protocolli), del pubblico ministero con gli organi di polizia giudiziaria delegati alle operazioni, onde evitare che nei c.d. "brogliacci" di ascolto o verbali di trascrizione sommaria sia documentato il contenuto di conversazioni manifestamente irrilevanti o inutilizzabili.

Viene altresì evidenziata l'opportunità di adozione di direttive generali che impongano alla polizia giudiziaria di sottoporre i casi dubbi alla tempestiva valutazione del pubblico ministero, cui spetta di vagliarne il contenuto e di decidere se inserirle, o non, nei verbali e/o nelle annotazioni, a seconda della loro utilizzabilità ed effettiva rilevanza.

Del pari auspicabile è la regolamentazione di massima – come del resto disposto da numerosissimi uffici inquirenti – del contenuto dei cd. brogliacci di ascolto nonché delle annotazioni riassuntive delle intercettazioni rilevanti.

Ai fini che interessano in questa sede si evidenzia l'opportunità di un monitoraggio sulla uniformità delle direttive impartite dai singoli uffici alla polizia giudiziaria rappresentando, fin d'ora, che nelle prossime interlocuzioni il tema sarà ripreso ed approfondito in sede di verifica delle problematiche emerse nella primissima fase di applicazione della riforma.

## **3) L'immediata trasmissione dei verbali e delle registrazioni al pubblico ministero**

Con specifico riferimento al momento della chiusura delle attività di intercettazione, una fase peculiare è quella del conferimento delle intercettazioni, costituito dall'inserimento, ossia dal materiale riversamento, dei verbali e delle registrazioni trasmesse al pubblico ministero dalla polizia giudiziaria nell'Archivio digitale informatico di cui all'art. 269, primo comma, cod. proc. pen.

Trattasi di attività da effettuarsi 'immediatamente' al termine delle operazioni di intercettazione (art. 268, comma 4, primo periodo), la quale, per un verso, non richiede alcuna comunicazione ai difensori delle parti, ma, per altro verso, innesca la fase del deposito degli atti (essendo quest'ultimo non effettuabile senza il previo conferimento).

Orbene, sotto tale profilo, assume rilievo la questione relativa all'individuazione del momento del conferimento, potendo sostenersi sia che tale attività debba avvenire immediatamente al momento della chiusura di ciascuna operazione di intercettazione disposta, sia che la stessa debba effettuarsi all'atto della cessazione di tutte le operazioni di intercettazione disposte nell'ambito del medesimo procedimento. Dalla riunione del 28 luglio 2020 sono emerse diverse criticità interpretative.

In particolare, alcuni sono giunti alla conclusione che a tale locuzione temporale si possa dare una lettura formale facendo riferimento a tutta l'attività di intercettazione del singolo procedimento con le operazioni di 'riversamento' nell'Archivio digitale, proprio alla fine di tale attività, con la conseguenza di dover richiedere al chiedere al G.I.P. il ritardato deposito delle stesse, nel caso in cui non si possa ancora operare la *discovery*. Tale interpretazione si sposa con la necessità della polizia giudiziaria di riascoltare e valutare il dato appreso dalle intercettazioni, il tutto finalizzato alla redazione della informativa finale. Il 'tempo' necessario alla polizia giudiziaria per tale attività deve essere 'congruo' al fine di rispettare lo spirito della legge (l'obbligo della immediatezza scatta quindi al momento della completezza delle captazioni anche con riferimento ai verbali) e seguendo le regole disposte dal Procuratore.

Secondo tale impostazione, tale attività di 'riascolto ed elaborazione' del materiale intercettato può essere attuata soltanto nel rispetto di due condizioni: una precondizione consta nella richiesta da parte della polizia giudiziaria alla Procura, una volta terminata l'attività dinamica, di un'autorizzazione al ritardo nel conferimento; l'altra condizione è a carico della Procura (sostituto titolare del procedimento) che avrà l'onere di richiedere al GIP il ritardato deposito. Ciò comporta che, ai fini della utilizzabilità delle intercettazioni, se viene concesso il ritardato deposito, il termine per l'avviso agli avvocati del deposito delle intercettazioni inizia a decorrere dal momento in cui terminano le indagini (art. 415 *bis* c.p.p.) o viene emessa una misura cautelare (nei limiti delle intercettazioni depositate al G.I.P. a sostegno della tesi accusatoria).

Altra interpretazione dell'avverbio (seppur di carattere similare) ritiene che – esclusa la possibilità di operare il conferimento nell'Archivio digitale relativamente ad ogni singola intercettazione (quindi ad ogni singolo R.I.T.) – il 'termine ultimo' da considerare per il conferimento nell'Archivio di cui all'art. 268, comma 4, cod. proc. pen., debba essere individuato nel momento in cui viene redatto (e trasmesso al p.m.) l'ultimo verbale di chiusura delle intercettazioni inerenti quel procedimento. Di conseguenza, alla redazione dell'ultimo verbale è necessario l'immediato conferimento'. Sarà onere, poi, del singolo P.M. chiedere al G.I.P. il ritardo nel deposito delle intercettazioni. In tal modo, si eviterebbe un ulteriore lasso di tempo concesso alla polizia giudiziaria di possesso 'esclusivo' delle intercettazioni che, dal tenore della norma, entrano nella sfera di responsabilità del Procuratore della Repubblica solo con il conferimento nell'A.D.I. Con il conferimento,



invero, si genera lo spossessamento da parte della polizia giudiziaria che ha l'onere di cancellazione dei dati nei propri archivi.

Una terza interpretazione dell'avverbio di tempo fa riferimento al singolo R.I.T. ed ai conferimenti singoli.

Ciò comporta che la polizia giudiziaria una volta chiuso un R.I.T. deve immediatamente trasmettere i verbali di quel R.I.T. al pubblico ministero che ne disporrà il riversamento nell'Archivio digitale avendo cura di chiedere, di volta in volta, il ritardato deposito delle intercettazioni. Di conseguenza, numerose saranno le richieste di ritardato deposito in quanto riferite ad ogni singolo R.I.T. (e ogni singolo bersaglio). Tale soluzione non solo parrebbe consona allo spirito della norma (in quanto immediatamente vi sarebbe lo 'spossessamento' da parte della polizia giudiziaria delle intercettazioni), ma renderebbe l'operazione tecnica di riversamento meno complessa considerate le difficoltà di un inserimento massivo dei dati nel sistema.

Tutti gli uffici, infine, ritengono che nella ipotesi dal ritardato conferimento degli ascolti da parte del p.m. nell'Archivio non discendano conseguenze sulla loro utilizzabilità.

In via di prima lettura sembra preferibile l'opzione ermeneutica secondo cui il momento di effettiva chiusura delle intercettazioni è da individuarsi in quello di completa cessazione delle operazioni e di stesura di ogni relativo verbale (entrambe le accezioni che fanno riferimento alle indagini nel loro complesso, appaio conferenti alle esigenze investigative senza ledere i diritti di difesa).

Tale determinazione pare dettata proprio dal legislatore ove nel novellato quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen., testualmente richiede che «i verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi...».

L'uso del plurale da parte del legislatore fa propendere, pertanto, a ritenere che il conferimento nell'A.D.I. debba essere connesso a tutta l'attività captativa (e, di conseguenza, fa riferimento a tutti i verbali relativi a quel procedimento), chiedendo alla polizia giudiziaria la trasmissione al P.M. di tutto il materiale investigativo. Invero, il legislatore avendo ben chiara l'attività di indagine svolta attraverso operazioni dinamiche, solo quando ha voluto far riferimento alla singola intercettazione ha espresso chiaramente il suo pensiero; si richiama per una lettura coordinata della novella, il quinto comma dell'art. 267 cod. proc. pen., ove espressamente indica le modalità di tenuta del «registro riservato» delle intercettazioni che devono essere annotate «in ordine cronologico» insieme ai «decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni».

Può osservarsi, sotto il profilo sistematico, che se la normativa persegue lo scopo, in un'ottica di garanzia, di documentare le sole conversazioni, oltre che utilizzabili, rilevanti ai fini delle indagini, tale scopo non può che essere raggiunto mediante una oculata selezione delle conversazioni rilevanti, onde distinguerle da quelle irrilevanti.

Senonché, sembra innegabile che tale selezione presuppone la ultimazione degli ascolti quale imprescindibile elemento di ricognizione e di analisi compiuta dei dati acquisiti.

In tale ottica, pare conforme al sistema, ritenere che la richiesta di ritardato deposito al G.I.P. (che necessariamente deve essere successiva al conferimento dei dati nell'A.D.I.), debba riferirsi a tutto il compendio investigativo e non alla singola intercettazione.

#### 4) L'esame degli atti da parte dei difensori

Su sollecitazione del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione si è affrontata anche la questione relativa alla interpretazione della locuzione "per via telematica" riportata al comma sesto dell'art. 268 cod. proc. pen., che definisce le modalità di accesso e di consultazione per i difensori delle parti delle registrazioni e dei verbali conferiti nell'A.D.I.

Tutte le Procure della Repubblica sono concordi nel ritenere che la locuzione deve riferirsi proprio ed esclusivamente all'accesso 'fisico' all'A.D.I. ove si opera una consultazione per via telematica.

Preliminarmente, nella filiera diretta a rendere ostensibile il materiale intercettivo ai difensori delle parti, possono essere distinte tre fasi:

- la prima attiene alla trasmissione dei verbali e delle intercettazioni al P.M., ad opera della P.G., disciplinata dalla prima parte del comma 4 dell'art. 268 cod. proc. pen.;
- la seconda, al deposito presso l'A.D.I., ad opera del P.M., delle intercettazioni e dei decreti di autorizzazione, di convalida e di proroga, di cui alla seconda parte del comma 4 e alla prima del comma 6 dell'art. 268 cod. proc. pen.;
- la terza, all'acquisizione al processo delle intercettazioni che include la possibilità per i difensori di estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto (seconda parte del comma 6 e comma 8 dell'art. 268 cod. proc. pen.).

L'esame degli atti, l'ascolto delle registrazioni ovvero la cognizione dei flussi di comunicazione ad opera dei difensori delle parti "per via telematica", attiene, dunque, alla seconda fase e, all'uopo, il legislatore prevede che sia dato avviso di questa facoltà entro i termini previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 268 cod. proc. pen.

L'accesso all'Archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate, ad opera dei difensori delle parti, è previsto anche dal comma 1 dell'art. 269 c.p.p. che si occupa della 'conservazione della documentazione' nell'Archivio, ma che non offre spunti interpretativi in ordine alle modalità operative.

L'indagine, si rivela più utile, come è intuibile, nella parte della riforma che riguarda le disposizioni di attuazione e che presenta indicazioni significative, sotto plurimi profili.

Se, infatti, il comma 3 dell'art. 89 *bis* (verbali e registrazioni delle intercettazioni), che prevede che i difensori delle parti per consultare gli atti 'possono accedere all'Archivio' non sembra dirimente – in quanto l'accesso potrebbe essere inteso in senso virtuale e non fisico – sicuramente la lettera del comma 4 del medesimo articolo – che condiziona l'ascolto delle registrazioni dei difensori delle parti all'utilizzo di un "apparecchio a disposizione dell'Archivio" – consente di escludere, alla radice, la possibilità

che le postazioni da remoto, dalle quali accedere 'telematicamente', possano essere diverse da postazioni fisiche allestite nei pressi dell'Archivio e comunque all'interno degli uffici della Procura della Repubblica.

La conferma di questa linea interpretativa proviene dalla circolare n. 116623 del 20.7.2020 del Ministero della Giustizia recante "indicazioni operative sul completamento della digitalizzazione e securizzazione delle intercettazioni e delle ulteriori conseguenti attività logistiche e organizzative ex art. 269 c.p.p. e art. 89 bis disp. att. c.p.p." che, su diverso versante, proprio in attuazione di quanto indicato dal novellato art. 269 cod. proc. pen., si fa carico, *apertis verbis*, del necessario supporto tecnico per la realizzazione delle postazioni attrezzate, costituite dalle 'sale d'ascolto', che il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria sta provvedendo ad individuare ed allestire presso gli uffici delle Procure della Repubblica.

La circolare si occupa, inoltre, della sicurezza delle sale d'ascolto garantita dalla realizzazione di un sistema di videosorveglianza dedicato a circuito chiuso, provvisto di telecamere digitali ad alta risoluzione, registratori digitali, *monitor* di controllo e infrastruttura di comunicazione, con registrazione delle immagini nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Sul piano operativo la circolare segnala che all'individuazione e verifica della legittimazione dei soggetti che richiedono l'accesso all'Archivio delle intercettazioni si perviene mediante un registro informatico denominato Mod. 37 *bis* – appositamente creato e reso operativo – che conserverà traccia dell'identità dei soggetti che accedono all'Archivio medesimo, dell'ora iniziale e finale dell'accesso, nonché degli atti dei quali è stata autorizzata la consultazione.

Solo siffatto sistema, evidentemente, può risultare compatibile con gli oneri di direzione e sorveglianza della gestione dell'Archivio che la norma attribuisce al Procuratore della Repubblica (comma 1 dell'art. 269 cod. proc. pen.).

In conclusione, si tratta, all'evidenza, di un sistema blindato del tutto incompatibile con l'idea di postazioni non previamente identificate e collocate a distanza dagli Uffici della Procura della Repubblica, dalle quali accedere per via telematica al materiale intercettivo conferito nell'Archivio, un sistema che, al contrario, presuppone l'accesso fisico del difensore in un'area attrezzata con sistema telematico, ma protetta e sorvegliata compiutamente.

#### **5) Le figure addette all'Archivio delle intercettazioni**

È stata posta la questione se, nella individuazione delle varie figure che dovranno coadiuvare il Procuratore nella gestione dell'Archivio delle intercettazioni ed alle quali verranno fornite specifiche chiavi di accesso in riferimento alla funzione che dovranno svolgere, sia necessario attribuire tanti incarichi quante sono tali figure, ovvero se sia possibile cumulare le varie funzioni in capo ad una o più persone.

Si è rappresentata la difficoltà pratica della prima soluzione, sia per la scarsità di personale disponibile, sia per la mancanza di adeguata formazione del personale per poter

ottemperare a tutti gli oneri previsti dalla normativa e si è prospettata l'eventuale integrazione del personale amministrativo con tecnici della predetta Direzione.

Anche a tali questioni potrà essere dato riscontro nell'ambito della interlocuzione con la DGSIA di cui al punto 8), trattandosi di questione che attiene tra l'altro alla differenziazione tra le figure con funzione di direzione quelle con funzione di controllo e garanzia.

Quanto alla esatta individuazione dei soggetti legittimati all'accesso presso le sale d'ascolto, si pone il problema di coloro che svolgono la pratica forense e degli ausiliari del difensore diversi dall'interprete (specificamente individuato dal comma 3 dell'art. 89-bis disp. att. c.p.p. come soggetto legittimato), per es. il consulente tecnico. Orbene, se per il praticante la sua posizione può ritenersi parificata a quella del difensore per via dello stesso obbligo di riservatezza che grava su di lui (sent. Consiglio nazionale forense n. 93 del 2019 e Cass. Sez. Unite civili n. 9166/2008), meno scontata appare la soluzione per il consulente tecnico del difensore, soluzione inevitabilmente affidata alle prassi interpretative che terranno conto del giusto temperamento tra le facoltà difensive e la funzione di tutela della riservatezza dei terzi.

La mancata indicazione delle qualifiche da parte della DGSIA di tali operatori lascia ampio spazio al Procuratore della Repubblica nella individuazione delle persone che ritiene più competenti tra gli amministrativi e le forze di polizia a sua disposizione nell'esercizio dei poteri di direzione dell'Archivio.

Poteri che consentono, in mancanza di un dato normativo di segno contrario, di cumulare anche più funzioni in capo alla stessa persona, qualora si tratti di scelta organizzativa che comunque consenta di garantire l'adeguata tutela della segretezza dei dati contenuti nell'Archivio.

Va peraltro evidenziato – qualsiasi sia la scelta organizzativa adottata nella assegnazione delle varie funzioni operative – l'obbligo di sorveglianza sul funzionamento dell'Archivio delle intercettazioni in capo al Procuratore della Repubblica, il quale va adempiuto in linea con i principi generali in tema di delega di funzioni da parte di soggetti di vertice titolari di posizioni di garanzia, con la duplice conseguenza che la scelta deve ricadere su soggetti professionalmente idonei a svolgere le funzioni delegate e che va attivato un meccanismo di vigilanza, effettiva e non apparente, sulla gestione dell'Archivio da parte dei delegati.

#### **6) Le difficoltà tecniche nel conferimento delle registrazioni nell'Archivio delle intercettazioni**

Una preoccupazione di particolare rilievo attiene alle procedure di sicurezza e di conservazione dei dati in fase di conferimento nell'A.D.I., prima di procedere, come impone la legge, alla cancellazione definitiva dei dati dai server delle aziende che gestiscono il servizio.

Invero, pur essendo necessaria la scrupolosa e tempestiva applicazione della legge, si deve evitare ogni rischio di dispersione, perdita od alterazione delle fonti di prova acquisite per il tramite delle operazioni di intercettazione.



Sotto questo aspetto, pur apprezzandosi l'impegno del Ministero (DOG e DGSIA) – che ha emanato la citata circolare n. 116623 del 20.7.2020 – non risultano ancora stabilizzate le condizioni organizzative e le dotazioni tecnologiche in grado di assicurare che il conferimento dei dati nell'A.D.I. sia effettuato in modo da garantire che qualsiasi incidente nella conservazione di tale Archivio sia rimediabile attraverso idoneo sistema di *backup* degli stessi non soltanto 'virtuale' (quale partizione dell'unico server nella sala CIT) ma anche 'fisico'.

Sicché, allo stato, nel ricordare che la garanzia della conservazione corretta della fonte di prova è di certo esigenza prioritaria rispetto alla stessa fase di cancellazione dei dati "esterni", si segnala la necessità per tutti i Procuratori della Repubblica di procedere alla cancellazione dei dati solo allorché sia assicurata tale condizione.

Soluzione questa che appare del resto in linea con il nuovo art. 89 disp. att. cod. proc. pen., il quale, nell'affermare che "quando è impossibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all'art. 268 del codice dà atto delle ragioni impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate", evidentemente consente l'adozione di soluzioni tese alla conservazione della prova, prevedendone però la compiuta descrizione e l'adeguata giustificazione.

Quest'ufficio sul punto ritiene, altresì, necessario attivare un diretto canale di collaborazione con il Ministero (DOG e DGSIA), proponendo l'istituzione di apposita unità di monitoraggio per la verifica dell'efficienza e della stabilità dei sistemi forniti a ciascuna Procura per la custodia e l'accesso ai dati, dopo la disposta cancellazione definitiva dei dati informatici nei server "esterni".

#### **7) L'Archivio delle intercettazioni e la banca dati SIDDA/SIDNA presso la D.N.A.A.: rapporti**

Durante la riunione, inoltre, sono sorte incertezze sul rapporto tra la 'nuova' responsabilità riconosciuta al Procuratore della Repubblica, garante dei dati conferiti nell'Archivio digitale e le direttive impartite dalla D.N.A.A. per l'inserimento dei dati di indagine dei procedimenti di cui all'art. 51 commi 3 *bis* e 3 *quater*, cod. proc. pen., nella banca dati denominata SIDDA/SIDNA.

Si è posta in particolare la questione della compatibilità tra la necessità di gestire, da parte del Procuratore, il dato intercettato (che ha l'onere di indicare alla p.g. quali sono le intercettazioni rilevanti o meno) con il relativo onere di inserimento dei dati investigativi per una immediata e condivisa loro lettura nella banca dati nazionale.

Il problema dell'inserimento dati nel SIDDA/SIDNA non è di poco rilievo né legato esclusivamente alla nuova normativa in tema di intercettazioni; certo è che la nuova disposizione che impone al Procuratore di vigilare sulla polizia giudiziaria e di 'tenere' l'Archivio Digitale delle Intercettazioni si deve confrontare con l'organizzazione delle Procure distrettuali e con le banche dati a loro disposizione. Tale questione, invero, è stata già oggetto di una risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura (risoluzione del

27 febbraio 2012, prot.llo n. P16895/2012), in quanto il dato probatorio coperto da segreto investigativo poteva essere erroneamente utilizzato da altri uffici; il Consiglio Superiore preso atto di eventuali profili di criticità nell'inserimento dati (oggi ampliata anche con riferimento alle indagini sul terrorismo e sulla p.a. tramite l'applicativo C.R.A.S.I. creato anche per il monitoraggio degli appalti pubblici in odore di mafia), ha precisato che il centro di elaborazione dati (appunto il SIDDA/SIDNA), istituito nel 1993 – con compito di analisi e studio finalizzato alla raccolta e gestione degli stessi – doveva essere valorizzato, nel rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale. In tale circolare si auspicava un tempestivo inserimento dei dati finalizzato al corretto coordinamento da parte della D.N.A.A. degli uffici interessati (art. 117 e 371 *bis* cod. proc. pen.), nel rispetto dei rapporti tra uffici e delle norme inerenti al segreto investigativo.

Ferma restando l'esigenza di tutela del contenuto delle intercettazioni, informo le S.S.L.L. che questo ufficio ha già stabilito una stabile interlocuzione con la D.N.A.A. e la DGSIA, al fine di bilanciare le esigenze di tutela delle indagini, le responsabilità previste per i Procuratori della Repubblica – che sorgono soltanto all'esito del così detto conferimento dei dati intercettati – e le esigenze di 'celerità' nell'inserimento nella Banca dati della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo per il coordinamento tra uffici o per sollecitare eventuali attività investigative.

#### **8) L'interlocuzione con il Ministero**

Come anticipato al punto 6), sarà dato seguito alla richiesta formulata nella riunione Teams di fare da tramite con il Ministero (DOG e DGSIA) per ottenere a informazioni puntuali ed aggiornate sugli strumenti informatici utilizzabili per un conferimento degli esiti delle attività di intercettazione conforme alle previsioni della riforma, avviando una interlocuzione con tale Direzione generale.

Invito quindi le S.S.L.L. a formulare, per mio tramite, le richieste di chiarimenti e di indicazioni operative ritenute necessarie, in modo da ottenere una risposta unitaria sulle varie questioni della quale sarà assicurata la diffusione agli Uffici territoriali.

\*\*\*

Chiedo alle S.S.L.L. di curare la più ampia diffusione della presente nota e del verbale allegato a tutti gli Uffici dei rispettivi distretti, nonché di voler cortesemente fornire ogni informazione ulteriore rispetto a quelle già fornite, al fine di consentirne l'aggiornamento dopo la primissima fase di avvio dell'applicazione della riforma.

Ringrazio vivamente per la collaborazione.

**IL PROCURATORE GENERALE**

Giovanni Salvi

